



COMUNE DI CARTIGLIANO
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO

DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA



Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 Definizione

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasioni di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasioni di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

Art. 3 Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti, o loro delegati:

- Sindaco;
- Vicesindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;

Art. 4 Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza, quando sussista un interesse dell'amministrazione, quelle sostenute per:

a) ospitalità o atti di cortesia offerti in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone, Autorità e Dirigenti con rappresentanza esterna di enti e



associazioni a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;

- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico, con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti;
 - d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
 - e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;
 - g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
 - i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
 - l) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
 - m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;
 - n) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, ma che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni;
2. Agli amministratori è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede in occasione di missioni e viaggi, estero compreso.

Art. 5 Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali



dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, liberalità e benefici economici ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (Giunte, Consigli, riunioni varie, commissioni, sopralluoghi, collaudi, gare d'appalto, ecc.);
- colazioni di lavoro per i componenti di Commissioni che percepiscono il gettone di presenza;
- spese, in generale, che siano prive di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non hanno i presupposti sostanziali di cui all'articolo 2.

Art. 6

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PRO al responsabile ivi individuato.
2. Le spese di rappresentanza di importo non superiore a 200 euro, iva esclusa, sono liquidate dal dirigente del Servizio competente e pagate dal Servizio Ragioneria previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione.
3. Le spese di rappresentanza di importo superiore a 200 euro, iva esclusa, saranno liquidate e pagate secondo le modalità di cui al comma 2 previa apposita deliberazione della Giunta comunale.
4. Il Servizio Ragioneria, su richiesta, fornisce alla Giunta e al Consiglio un report consuntivo delle spese di rappresentanza pagate.
5. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.
6. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni.